



BIOSTIMOLANTI IN AGRICOLTURA: PRESUPPOSTI SCIENTIFICI E APPLICAZIONI PRATICHE

A cura di Antonio Ferrante

2. Definizione, classificazione e regolamentazione dei biostimolanti delle piante

Claudio Ciavatta, Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari - DISTAL,
Alma Mater Studiorum Università di Bologna, Viale G. Fanin 40, 40127 Bologna

Chiara Manoli, Presidente di ECOFI (European Consortium of Organic-based Fertilizer Industry),
già Vice-chair Task Force Italia EBIC (European Biostimulants Industry Council)

The image features a conceptual composition. In the foreground, an open book with many pages is visible, resting on a wooden surface. From the center of the book, a mound of dark brown soil has been placed. Several small, vibrant green seedlings with two leaves each are growing out of this soil. The background is a clear, bright blue sky. A large, semi-transparent white circle is overlaid on the left side of the image, containing the main text.

**FERTILIZZANTI:
INQUADRIAMO IL
CONTESTO NORMATIVO**

LEGGE, DECRETO LEGGE, DECRETO LEGISLATIVO: DIFFERENZE

- ✓ Atti normativi che hanno la stessa forza, inferiori solo alla Costituzione
- ✓ La differenza riguarda le ragioni per cui sono posti in essere



LEGGE

- ✓ È lo strumento ordinario, la cui emanazione può richiedere però molto tempo

DECRETO LEGGE

- ✓ Emanato dal Governo in casi di necessità e urgenza
- ✓ Entro 60 giorni, però, il decreto legge deve essere convertito in legge dal Parlamento
- ✓ Se ciò non avviene, il decreto legge decade con effetto retroattivo

DECRETO LEGISLATIVO

- ✓ Emanato sempre dal Governo, ma su delega del Parlamento
- ✓ Utilizzato quando le materie da disciplinare sono molto tecniche e il Parlamento non ha le competenze necessarie per trattarle

ABC DEGLI ATTI LEGISLATIVI DELL' UE (1)

REGOLAMENTO

- ✓ Deve essere applicato in tutti i suoi elementi nell'intera Unione europea
- ✓ VINCOLANTE
- ✓ Es. Regolamento (CE) N. 2003/2003 relativo ai concimi



DIRETTIVA

- ✓ Stabilisce un obiettivo che tutti i paesi dell'UE devono realizzare
- ✓ Spetta ai singoli paesi definire attraverso disposizioni nazionali come tali obiettivi vadano raggiunti
- ✓ Es. Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti (Dlgs. 205/2010 attuazione della Direttiva CE)

DECISIONE

- ✓ VINCOLANTE per i suoi destinatari (ad esempio un paese dell'UE o una singola impresa)
- ✓ È direttamente applicabile
- ✓ Es. Decisione di Esecuzione della Commissione del 12.4.2017 che approva la modifica del programma di sviluppo rurale della Regione Emilia Romagna (Italia) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale

ABC DEGLI ATTI LEGISLATIVI DELL' UE (2)

RACCOMANDAZIONI

- ✓ Non ha conseguenze sul piano giuridico
- ✓ Consente alle istituzioni europee di rendere note le loro posizioni e di suggerire linee di azione senza imporre obblighi giuridici a carico dei destinatari
- ✓ NON VINCOLANTE
- ✓ Es. Raccomandazione della Commissione 2013/179/UE, relativa all'uso di metodologie comuni per misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni (PEF/OEF)



PARERI

- ✓ Permette alle istituzioni europee di esprimere la loro posizione senza imporre obblighi giuridici ai destinatari
- ✓ Emesso da Commissione, Consiglio, Parlamento, Comitato delle regioni e Comitato economico e sociale europeo
- ✓ Durante il processo legislativo, i comitati emettono pareri che riflettono il loro specifico punto di vista, regionale o economico e sociale
- ✓ NON VINCOLANTE
- ✓ Es. Parere del Comitato europeo delle regioni — La PAC dopo il 2020 (2017/C 342/02)

SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE

Regolamento (CE) n. 1069/2009

RIFIUTI

Direttiva 2008/98/CE

FANGHI

Direttiva 86/278/CEE

ORGANISMI NOCIVI AI VEGETALI

Regolamento (UE) 2016/2031

SPECIE ESOTICHE INVASIVE

Regolamento (UE) n. 1143/2014

AGRICOLTURA BIOLOGICA

Regolamenti (UE) n. 2018/848 e 2021/1165

PRODOTTI FITOSANITARI

Regolamento (CE) n. 1107/2009

NITRATI

Direttiva 91/676/CEE

CONTAMINANTI

Regolamento (CEE) n. 315/93
Regolamento (CE) n. 1881/2006

REACH

Regolamento (CE) n. 1907/2006

CLP

Regolamento (CE) n. 1272/2008

PRECURSORI ESPLOSIVI

Regolamento (UE) n. 98/2013

AGRICOLTURA BIOLOGICA

Regolamenti (UE) n. 2018/848 e 2021/1165

SICUREZZA ALIMENTARE

Regolamento (CE) 852/2004

FERTILIZZANTE e CONCIME non sono sinonimi
(almeno da un punto di vista normativo ...)





**FERTILIZZANTI:
INQUADRAMENTO
NORMATIVO IN ITALIA**

DECRETO LEGISLATIVO 29 APRILE 2010, N. 75

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale", n. 121 del 26 maggio 2010 - Serie generale

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 26 maggio 2010

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

N. 106/L

DECRETO LEGISLATIVO 29 aprile 2010, n. 75.

Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88.

DECRETO LEGISLATIVO 29 APRILE 2010, N. 75

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto si applica ai:

a) prodotti immessi sul mercato come concimi CE, definiti dal regolamento (CE) n. 2003/2003;

b) concimi nazionali, ammendanti, correttivi e prodotti correlati immessi sul mercato di seguito definiti, descritti e classificati negli allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 13.

Il decreto 10 ottobre 2022 ha in parte aggiornato il D.Lgs. 75/2010 al Regolamento (UE) 2019/1009; tuttavia alcuni riferimenti rimangono ancora quelli del Regolamento (CE) 2003/2003, abrogato il 16 luglio 2022

DECRETO LEGISLATIVO 29 APRILE 2010, N. 75

È una norma «commerciale»

- Ruolo del fabbricante
 - Immissione sul mercato
 - Indicazioni obbligatorie
 - Etichettatura
 - Tracciabilità
 - Imballaggio

- Disposizioni relative a tipi specifici di concimi
 - Titoli minimi
 - Identificazione

- Valutazione della conformità dei concimi
 - Misure di controllo
 - Metodi e laboratori
 - Tolleranze
 - Sanzioni

DECRETO LEGISLATIVO 29 APRILE 2010, N. 75

N.	Denominazione del tipo	Modo di preparazione e componenti essenziali	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuali in peso). Indicazioni concernenti la valutazione degli elementi fertilizzanti. Altri requisiti richiesti	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo	Elementi il cui titolo deve essere dichiarato. Forma e solubilità degli elementi fertilizzanti. Altri criteri	Note
1	2	3	4	5	6	7
21	Gelatina idrolizzata per uso agricolo	Prodotto ottenuto per idrolisi di pelli preventivamente trattate in impianti tecnici (Reg. CE/1774/2002)	Azoto organico 10% Azoto organico solubile in acqua 5% C organico 30% Carbonio organico estraibile/carbonio organico totale 90% pH in acqua <6	---	Azoto organico Azoto organico solubile in acqua Carbonio organico Carbonio organico estraibile/carbonio organico totale pH	La gelatina idrolizzata viene identificata mediante elettrofocalizzazione su piastra di poliacrilammide con gradiente di pH preformato compreso tra 3,5 e 9,5.

È una norma commerciale

La classificazione si basa sulla DENOMINAZIONE DEL TIPO

Il prodotto deve rispettare i requisiti specifici previsti

L'innovazione di prodotto non è facilitata

Art. 2 - Definizioni

a)	concimi	prodotti la cui funzione principale è fornire elementi nutritivi alle piante; i concimi si suddividono in «concimi CE» e «concimi nazionali» i cui tipi e caratteristiche sono riportati rispettivamente nel regolamento (CE) n. 2003/2003 e nell'allegato 1
b)	elementi chimici della fertilità	sono considerati: 1) «elementi nutritivi principali»: esclusivamente gli elementi azoto, fosforo e potassio; 2) «elementi nutritivi secondari»: gli elementi calcio, magnesio, sodio e zolfo;
c)	microelementi	gli elementi boro, cobalto, rame, ferro, manganese, molibdeno e zinco, essenziali alle piante in quantità esigue in confronto a quelle degli elementi nutritivi principali e secondari;
d)	carbonio organico di origine biologica	il carbonio organico costituente di prodotti di origine vegetale o animale o derivante direttamente da detti prodotti con esclusione di qualsiasi forma di carbonio organico di sintesi;
e)	azoto organico	l'azoto contenuto in composti chimici organici di origine vegetale oppure animale o derivante direttamente da detti prodotti

Art. 2 - Definizioni

f)	concime minerale	un concime nel quale gli elementi nutritivi dichiarati sono presenti sotto forma di composti minerali ottenuti mediante estrazione o processi fisici e chimici industriali, o processi fisici o chimici industriali; per convenzione possono essere classificati come concimi minerali la calciocianammide e l'urea e i suoi prodotti di condensazione e associazione, nonché i concimi contenenti microelementi chelati o complessati
g)	microelemento chelato	un microelemento legato ad una delle molecole organiche elencate nel regolamento (CE) n. 2003/2003 e nell'allegato 1;
h)	microelemento complessato	un microelemento legato ad una delle molecole elencate nel regolamento (CE) n. 2003/2003 e nell'allegato 1
l)	concime semplice	un concime azotato, fosfatico o potassico per il quale sia dichiarabile unicamente il titolo di uno degli elementi nutritivi principali
m)	concime composto	un concime per il quale sia dichiarabile il titolo di almeno due degli elementi nutritivi principali, ottenuto per via chimica o per miscelazione ovvero mediante una combinazione di questi due metodi
n)	concime complesso	un concime composto, ottenuto per reazione chimica, per soluzione od allo stato solido per granulazione, per il quale sia dichiarabile il titolo di almeno due degli elementi nutritivi principali; per i concimi di questo tipo allo stato solido ogni granello contiene tutti gli elementi nutritivi dichiarati

Art. 2 - Definizioni

o)	concime ottenuto da miscelazione	un concime ottenuto miscelando a secco più concimi, senza che si producano reazioni chimiche
p)	concime organico	un concime derivato da materiali organici di origine animale o vegetale, costituito da composti organici ai quali gli elementi principali della fertilità sono chimicamente legati in forma organica o comunque fanno parte integrante della matrice
q)	concime organo-minerale	un concime ottenuto per reazione o miscela di uno o più concimi organici o di una o più matrici organiche, all'uopo autorizzate nell'allegato 5, o di entrambi, con uno o più concimi minerali
s)	concime fogliare	un concime adatto per l'applicazione e l'assunzione dell'elemento nutritivo all'apparato fogliare di una coltura
t)	concime fluido	un concime in sospensione o in soluzione
u)	concime in soluzione	un concime fluido esente da particelle solide
v)	concime in sospensione	un concime bifase nel quale le particelle solide sono mantenute in sospensione nella fase liquida

Art. 2 - Definizioni

z)	ammendanti	i materiali da aggiungere al suolo in situ , principalmente per conservarne o migliorarne le caratteristiche fisiche o chimiche o l'attività biologica, disgiuntamente o unitamente tra loro, i cui tipi e caratteristiche sono riportati nell'allegato 2
aa)	correttivi	i materiali da aggiungere al suolo in situ principalmente per modificare e migliorare proprietà chimiche anomale del suolo dipendenti da reazione, salinità, tenore in sodio, i cui tipi e caratteristiche sono riportati nell'allegato 3
bb)	substrati di coltivazione	i materiali diversi dai suoli in situ , dove sono coltivati vegetali, i cui tipi e caratteristiche sono riportati nell'allegato 4
cc)	prodotti ad azione specifica	i prodotti che apportano ad un altro fertilizzante o al suolo o alla pianta, sostanze che favoriscono o regolano l'assorbimento degli elementi nutritivi o correggono determinate anomalie di tipo fisiologico, i cui tipi e caratteristiche sono riportati nell'allegato 6
	fertilizzanti per l'agricoltura biologica	i fertilizzanti per i quali è consentito l'uso, secondo il metodo di produzione biologico di cui ai regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008, e successive modificazioni, individuati e definiti nell'allegato 13

In questa categoria sono inclusi i biostimolanti

DECRETO 10 OTTOBRE 2022 - ADEGUAMENTO NORMATIVA NAZIONALE DEI FERTILIZZANTI (D.LGS. 75/2010)

- Sulla Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2022 (n. 303) è stato pubblicato il Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 10 ottobre 2022 "*Aggiornamento degli allegati 1, 6, 7, 8, 9, 13 e 14 al decreto legislativo n. 75 del 29 aprile 2010, recante: «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88»*»
- Il Decreto, oltre ad aggiornare diversi allegati della legislazione nazionale (D.Lgs. 75/2010), recepisce al suo interno l'intero elenco dei c.d. "*concimi CE*" dell'abrogato Reg. CE 2003/2003.
- A queste nuove prescrizioni, si aggiungono anche nuove norme per l'etichettatura, tolleranze, agricoltura biologica, registro dei fertilizzanti e dei fabbricanti.

ALLEGATO I – CONCIMI NAZIONALI

2. Concimi minerali semplici

- 2.1. Concimi azotati solidi*
- 2.2. Concimi azotati fluidi*
- 2.3. Concimi fosfatici solidi*
- 2.4. Concimi fosfatici fluidi
- 2.3. Concimi potassici solidi*
- 2.4. Concimi potassici fluidi*

3. Concimi minerali composti

- 3.1. Concimi NPK*
 - 3.1.1. Concimi NPK fluidi*
- 3.2. Concimi NP*
 - 3.2.1. Concimi fluidi NP*
- 3.3. Concimi NK*
 - 3.3.1. Concimi fluidi NK*
- 3.4. Concimi PK*
 - 3.4.1. Concimi fluidi PK*

* Con il Decreto 10 ottobre 2022 sono stati recepiti al loro interno i c.d. “*concimi CE*” dell’abrogato Reg. CE 2003/2003

4. Concimi minerali composti fluidi

- 4.1. Concimi NPK fluidi: prodotto contenente urea formaldeide*
- 4.2. Concimi NP fluidi: prodotto contenente urea formaldeide*
- 4.3. Concimi NK fluidi: prodotto contenente urea formaldeide*

ALLEGATO I – CONCIMI NAZIONALI

5. Concimi organici

- 5.1. Concimi organici azotati
 - 5.1.1. Concimi organici azotati fluidi
- 5.2. Concimi organici NP

3. Concimi organo-minerali

- 6.1. Concimi organo-minerali azotati
 - 6.1.1. Concimi organo-minerali azotati fluidi in sospensione
- 6.2. Concimi organo-minerali NP
 - 6.2.1. Concimi organo-minerali NP fluidi in sospensione
- 6.3. Concimi organo-minerali NK
 - 6.3.1. Concimi organo-minerali NK fluidi in sospensione
- 6.4. Concimi organo-minerali NPK
 - 6.4.1. Concimi organo-minerali NPK fluidi in sospensione

* Con il Decreto 10 ottobre 2022 sono stati recepiti al loro interno i c.d. “*concimi CE*” dell’abrogato Reg. CE 2003/2003

7. Concimi a base di calcio, magnesio e zolfo*

8. Concimi a base di microelementi*

- 8.1. Concimi a base di un solo microelemento
- 8.2. Miscele di microelementi (solide o fluide)

ALLEGATO I – CONCIMI NAZIONALI

9. Sostanze di calcinazione*

- 9.1. Calce naturale
- 9.2. Varietà di calce contenenti ossidi e idrossidi di origine naturale
- 9.3. Varietà di calce ottenute da processi industriali
- 9.4. Calce mista
- 9.5. Miscele di sostanze di calcinazione con altri tipi di concimi

* Questo capitolo è stato introdotto con il Decreto 10 ottobre 2022 per recepire al suo interno i c.d. “*concimi CE*” dell’abrogato Reg. CE 2003/2003

ALLEGATO 2 – AMMENDANTI

ALLEGATO 3 – CORRETTIVI

2. Correttivi

- 2.1. Correttivi calcici e magnesiaci
- 2.2. Correttivi diversi

ALLEGATO 4 – SUBSTRATI DI COLTIVAZIONE

ALLEGATO 5 – MATRICI ORGANICHE DESTINATE ALLA PRODUZIONE DI CONCIMI ORGANO-MINERALI

ALLEGATO 6 – PRODOTTI AD AZIONE SPECIFICA

2. Prodotti ad azione sui fertilizzanti

- 2.1. Inibitori+
 - 2.1.1. Inibitori della nitrificazione*
 - 2.1.2. Inibitori dell'ureasi
 - 2.1.3. Inibitori della nitrificazione e dell'ureasi
- 2.2. Ricoprenti
- 2.3. Coformulanti
- 2.4. Attivatori

* Con il Decreto 10 ottobre 2022 sono stati recepiti al loro interno i c.d. "concimi CE" dell'abrogato Reg. CE 2003/2003

3. Prodotto ad azione su suolo

4. Prodotti ad azione su pianta

- 4.1. Biostimolanti

cc) «prodotti ad azione specifica»: i prodotti che apportano ad un altro fertilizzante o al suolo o alla pianta, sostanze che favoriscono o regolano l'assorbimento degli elementi nutritivi o correggono determinate anomalie di tipo fisiologico, i cui tipi e caratteristiche sono riportati nell'allegato 6.

4.1. Biostimolanti

Le proprietà biostimolanti sono dichiarabili solo per i prodotti sotto elencati. Per tali prodotti è obbligatorio descrivere in etichetta dosi di impiego e modalità d'uso. L'attività biostimolante non deve derivare dall'aggiunta di sostanze ad azione fitormonale al prodotto. Salvo approvazione della Commissione tecnico-consulativa per i fertilizzanti di cui all'Art. 9, non è consentito dichiarare proprietà biostimolanti alle miscele dei prodotti di questa sezione con altri fertilizzanti.

N.	Denominazione del tipo	Modo di preparazione e componenti essenziali	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso). Valutazione degli elementi fertilizzanti. Altri requisiti richiesti.	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo	Elementi il cui titolo deve essere dichiarato. Forma e solubilità degli elementi fertilizzanti. Altri criteri.	Note
7.	Idrolizzato enzimatico di Fabaceae	Prodotto ottenuto per idrolisi enzimatica di tessuti di vegetali appartenenti alla famiglia delle Fabaceae	5% amminoacidi totali 1,5% amminoacidi liberi 30% grado di idrolisi		Amminoacidi totali Amminoacidi liberi Grado di idrolisi	Il prodotto presenta attività biostimolanti. Contenuto in Triacontanolo di origine naturale pari ad almeno 6 mg/kg

c) «fertilizzanti per l'agricoltura biologica»: i fertilizzanti per i quali è consentito l'uso, secondo il metodo di produzione biologico di cui ai regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008, e successive modificazioni, individuati e definiti nell'allegato 13;

TABELLA 1

ELENCO DEI FERTILIZZANTI IDONEI ALL'USO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

CONCIMI NAZIONALI

(con riferimento all'Allegato 1 del presente decreto)

Concimi organici (con riferimento al capitolo 5 dell'Allegato 1 del presente decreto)

Concimi organici azotati (con riferimento al capitolo 5.1. dell'Allegato 1 del presente decreto)

	Denominazione del tipo ai sensi del presente decreto	Denominazione del prodotto ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008	Requisiti aggiuntivi per l'ammissibilità in agricoltura biologica ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008 e della normativa nazionale	Condizioni per l'uso imposte dal Reg. (CE) n. 889/2008
1	2	3	4	5
1.	Pennone	Pennone		
2.	Cornunghia torrefatta	Farina di corna Farina di zoccoli		
3.	Cornunghia naturale	Farina di corna; Farina di zoccoli		
4.	Pelli e crini (Pellicino o pellicini)	Pelli e crini	Concentrazione massima in mg/kg di sostanza secca di cromo (VI) = 0	
7.	Cuoio torrefatto	Pellami	Concentrazione massima in mg/kg di sostanza secca di cromo (VI) = 0	
9.	Sangue secco	Farina di sangue		
10.	Farina di carne (Carniccio)	Farina di carne		
11.	Panelli	Prodotti e sottoprodotti di origine vegetale per la fertilizzazione		
12.	Borlanda essiccata	Borlande ed estratti di borlande	Escluse le borlande estratte con sali ammoniacali	

Etichettatura ed immissione sul mercato

Parte I: etichettatura

1. Premessa

Tutti i prodotti fertilizzanti immessi in commercio, a titolo oneroso o gratuito, devono essere identificati ed etichettati secondo le norme appresso indicate. I risultati di tali identificazioni devono comparire nelle etichette del prodotto nel caso di prodotti imballati o nei documenti di accompagnamento nel caso di prodotti commercializzati sfusi.

La dichiarazione di tali identificazioni ne comporta la garanzia.

Un esemplare dei documenti di accompagnamento, contenente le indicazioni di identificazione, deve essere unito in ogni caso alla merce e deve essere accessibile agli organi di controllo.

9. Prodotti consentiti in agricoltura biologica (Allegato 13)

9.1. Indicazioni obbligatorie per l'identificazione del tipo:

9.1.1. L'indicazione "CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA" sugli imballaggi, sulle etichette e sui documenti di accompagnamento, in conformità a quanto previsto dal presente decreto, in aggiunta alle eventuali indicazioni specifiche concernenti l'uso in agricoltura generale, specificando altresì gli eventuali requisiti aggiuntivi come riportati nella colonna 4 della Tabella 1, di cui all'allegato 13.

9.2.1. L'indicazione di ogni materia prima utilizzata per la loro formulazione sugli imballaggi, sulle etichette e sui documenti accompagnatori, in conformità a quanto previsto dal presente decreto.

REGISTRO ITALIANO DEI FERTILIZZANTI E DEI FABBRICANTI

Registro Fertilizzanti - Menu Funzioni

Consultazione Registri



INDICE

- **REGISTRO DEI FABBRICANTI** DDG n. 0025369 del 29 settembre 2017


- Ricerca per DENOMINAZIONE o N. REGISTRAZIONE
- Ricerca per DENOMINAZIONE DEL TIPO
- Stampa del Registro

- **REGISTRO FERTILIZZANTI** DDG n. 0025375 del 29 settembre 2017

Usa Convenzionale Usa Biologico

- Ricerca per FABBRICANTE
- Ricerca per DENOMINAZIONE DEL TIPO
- Ricerca per NOME COMMERCIALE
- Stampa del Registro

REGISTRO ITALIANO DEI FERTILIZZANTI E DEI FABBRICANTI

	REGISTRO FERTILIZZANTI
	Menu Funzioni

REGISTRO DEI FERTILIZZANTI

Uso Biologico

Ricerca per Nome Commerciale

Ricerca **Elenco Fertilizzanti**

Dettaglio Fertilizzante

Nome commerciale / Denom. Tipo: FERTIL / All. 13 IT All. 1.5.1.21 - Gelatina idrolizzata per uso agricolo

Numero di Registro: 0017123/16

Fabbricante: ILSA S.P.A. - 00617/07

Tabella Materie Prime

Descrizione
Pellami

Tabella Titoli

Descrizione	Valore / Testo
Azoto org. solubile in acqua - N org. % solu. In H2O	5,0
Azoto organico - N org. %	12,5
Carbonio organico - C org. %	40,0
Carbonio org. estraibile/C. o. - TEC/C	95,0
pH	4,5

DECRETO LEGISLATIVO 29 APRILE 2010, N. 75



- ✓ Copre tutte le tipologie di prodotto non coperte dalla norma europea
- ✓ Tra le poche normative nazionali in Europa ad avere una categoria di biostimolanti
- ✓ Registro dei fertilizzanti
- ✓ Corrispondenza con la normativa europea del biologico



- ✓ Validità solo in Italia
- ✓ Le denominazioni del tipo non seguono il progresso tecnologico e scientifico

The background of the slide features a low-angle shot of several European Union flags flying on tall poles on the left side. On the right side, there is a curved, modern building facade with a grid-like pattern of windows, some of which are illuminated from within. The overall lighting is dim, suggesting dusk or dawn.

FERTILIZZANTI: INQUADRAMENTO NORMATIVO IN EUROPA

La situazione fino al 15 luglio 2022

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) n. 2003/2003 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**del 13 ottobre 2003****relativo ai concimi***Articolo 1***Ambito di applicazione**

Il presente regolamento si applica a prodotti immessi sul mercato come concimi che rechino l'indicazione "concime CE".

*Articolo 2***Definizioni**

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) «concime»: sostanza la cui funzione principale è fornire elementi nutritivi alle piante;

A. Concimi minerali semplici per l'apporto di elementi nutritivi principali

- A.1. Concimi azotati
- A.2. Concimi fosfatici
- A.3. Concimi potassici

B. Concimi minerali composti per l'apporto di elementi nutritivi principali

- B.1 Concimi NPK
- B.2 Concimi NP
- B.3 Concimi NK
- B.4 Concimi PK

C. Concimi fluidi minerali

- C.1. Concimi fluidi semplici
- C.2 Concimi fluidi composti

D. Concimi minerali per l'apporto di elementi nutritivi secondari

E. Concimi minerali per l'apporto di microelementi

- E.1 Concimi contenenti un solo microelemento
- E.2 Miscele di microelementi
- E.3 Agenti organici chelanti e complessanti

F. Inibitori della nitrificazione e dell'ureasi

G. Sostanze di calcinazione

ALLEGATO I

ELENCO DEI TIPI DI CONCIMI AMMESSI NELLA CE

A. Concimi minerali semplici per l'apporto di elementi nutritivi principali

A.1. Concimi azotati

N.	Denominazione del tipo	Modo di preparazione e componenti essenziali	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale del peso) Indicazioni relative alla valutazione degli elementi fertilizzanti altre prescrizioni	Altre indicazioni relative alla denominazione del tipo	Elementi il cui titolo deve essere dichiarato Forme e solubilità degli elementi fertilizzanti Altri criteri
1	2	3	4	5	6
9	Urea	Prodotto ottenuto per via chimica, contenente come componente essenziale diamide carbonica (carbammide)	44 % N Azoto totale (biureto compreso). Titolo massimo di biureto: 1,2 %		Azoto totale, espresso in azoto ureico

È una norma commerciale

La classificazione si basa sulla DENOMINAZIONE DEL TIPO

Il prodotto deve rispettare i requisiti specifici previsti

L'innovazione di prodotto non è facilitata

Norma solamente i concimi (no biostimolanti)

REGOLAMENTO (CE) N. 2003/2003

- ✓ È STATO ABROGATO IL 16 LUGLIO 2022
- ✓ PREVISTO UNO SMALTIMENTO DI SCORTE DEI PRODOTTI IMMESSI SUL MERCATO PRIMA DEL 15 LUGLIO
- ✓ DAL 16 LUGLIO, GLI «EX» CONCIMI CE DEVONO ESSERE IMMESSI SUL MERCATO IN CONFORMITA' AL REGOLAMENTO (UE) 2019/1009 OPPURE COME CONCIME NAZIONALE, SE LE NORMATIVE NAZIONALI LO PREVEDONO

Per immettere un prodotto fertilizzante nel mercato di un altro Paese:



Solo concimi minerali o di sintesi

1. «Concime CE» → libera commercializzazione
2. «Concime/Prodotto fertilizzante «nazionale» → in teoria esiste il Regolamento CE N. 764/2008 (Principio del MUTUO RICONOSCIMENTO) ...

TUTTE le altre categorie di prodotto fertilizzante



... ma nella pratica è necessario registrare il proprio prodotto secondo la normativa nazionale




The background of the image features several European Union flags flying on poles on the left side. On the right side, there is a curved, modern building facade with a grid-like pattern of windows, some of which are illuminated from within. The overall scene is set against a clear, light blue sky.

FERTILIZZANTI: INQUADRAMENTO NORMATIVO IN EUROPA

Cosa è cambiato dal 16 luglio 2022

Per immettere un prodotto fertilizzante nel mercato di un altro Paese:



Un range molto ampio di prodotti fertilizzanti

1. «Prodotto fertilizzante dell'UE» → libera commercializzazione
2. «Concime/Prodotto fertilizzante «nazionale» → Regolamento CE N. 764/2008 (Principio del MUTUO RICONOSCIMENTO)
oppure
registrazione secondo la normativa nazionale



Prodotti non coperti dal Reg. (UE) 2019/1009



Il lungo percorso che ha portato al Regolamento (UE) 2019/1009



Dieci priorità

01



Occupazione, crescita e investimenti

02



Mercato unico digitale

03



Unione dell'energia e clima

04



Mercato interno

05



Unione economica e monetaria

06



Libero scambio UE-USA

07



Giustizia e diritti fondamentali

08



Migrazione

09



L'UE a livello mondiale

10



Cambiamento democratico



Il lungo percorso che ha portato al Regolamento (UE) 2019/1009



Commissione europea - Comunicato stampa

01



Occupazione, crescita e investimenti

L'anello mancante: la Commissione adotta un nuovo e ambizioso pacchetto di misure sull'economia circolare per rafforzare la competitività, creare posti di lavoro e generare una crescita sostenibile

Bruxelles, le 2 dicembre 2015


La Commissione ha adottato oggi un nuovo e ambizioso pacchetto di misure per incentivare la transizione dell'Europa verso un'economia circolare, che ne rafforzerà la competitività a livello mondiale e stimolerà la crescita economica sostenibile e la creazione di nuovi posti di lavoro.

La Commissione europea ha adottato oggi un nuovo e ambizioso pacchetto di misure sull'economia circolare per aiutare le imprese e i consumatori europei a effettuare la transizione verso un'economia più circolare e forte, dove le risorse vengono utilizzate in modo più sostenibile. Attraverso un maggior ricorso al riciclaggio e al riutilizzo, le azioni proposte costituiscono "l'anello mancante" nel ciclo di vita dei prodotti, a beneficio sia dell'ambiente che dell'economia. Si trarrà così il massimo valore e il massimo uso da materie prime, prodotti e rifiuti, promuovendo risparmi di energia e riducendo le emissioni di gas a effetto serra. Le proposte della Commissione riguardano l'intero ciclo di vita: dalla produzione e il consumo fino alla gestione dei rifiuti e al mercato per le materie prime secondarie. La transizione sarà finanziata dai fondi SIE, da 650 milioni di EUR provenienti da "Orizzonte 2020" (il programma di finanziamento dell'UE per la ricerca e l'innovazione) e da 5,5 miliardi di EUR provenienti

- la revisione del regolamento relativo ai concimi, per agevolare il riconoscimento dei concimi organici e di quelli ricavati dai rifiuti nel mercato unico e sostenere il ruolo dei bionutrienti;

contribuisce a priorità politiche di ampio respiro affrontando le problematiche dei cambiamenti climatici e ambientali e stimolando la creazione di posti di lavoro, la crescita economica, gli investimenti e l'equità sociale.

Il lungo percorso che ha portato al Regolamento (UE) 2019/1009



Regolamento (UE) 2019/1009

Gazzetta ufficiale

L 170

dell'Unione europea



Edizione in lingua
italiana

Legislazione

62° anno
25 giugno 2019

Sommario

I Atti legislativi


pagina

REGOLAMENTI

- * **Regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003 ⁽¹⁾** 1

- 1) «prodotto fertilizzante»: una sostanza, una miscela, un microrganismo o qualsiasi altro materiale, applicato o che si intende applicare alle piante o alla loro rizosfera oppure ai funghi o alla loro micosfera, o destinato a costituire la rizosfera o la micosfera, da solo o in associazione ad un altro materiale, allo scopo di fornire nutrienti alle piante o ai funghi o di migliorarne l'efficienza nutrizionale;

Regolamento (UE) 2019/1009



Regolamento (UE) 2019/1009

QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?

- Il regolamento apre il mercato unico per i prodotti fertilizzanti che attualmente non sono disciplinati da norme di armonizzazione, ad esempio i fertilizzanti organici e organico-minerali, gli ammendanti, gli inibitori, i biostimolanti delle piante, i substrati di coltivazione o miscele.
- Stabilisce norme comuni in materia di sicurezza, requisiti di qualità ed etichettatura per i prodotti fertilizzanti.
- Introduce limiti per i contaminanti tossici per la prima volta. Ciò garantirà un elevato livello di protezione del suolo e ridurrà i rischi per la salute e l'ambiente, consentendo al contempo ai produttori di adattare il loro processo di produzione per conformarsi ai nuovi valori limite.
- Mantiene un'armonizzazione facoltativa, in quanto non osta alla messa a disposizione di concimi fertilizzanti non armonizzati sul mercato interno conformemente al diritto nazionale e alle norme generali sulla libera circolazione.

REQUISITI

- Il regolamento stabilisce norme per i prodotti fertilizzanti dell'Unione recanti la marcatura CE, compresi i requisiti per:
 - livelli massimi di contaminanti e agenti patogeni (microrganismi che causano malattie);
 - contenuto minimo di nutrienti e altre caratteristiche pertinenti a seconda della categoria del prodotto;
 - etichettatura.
- Le prove volte a verificare la conformità dei prodotti fertilizzanti dell'Unione sono effettuate in modo affidabile e riproducibile.

Un prodotto fertilizzante dell' UE ...



Soddisfa le prescrizioni stabilite nell'**allegato I** per la pertinente categoria funzionale del prodotto (PFC)



Soddisfa le prescrizioni stabilite nell'**allegato II** per la categoria o le categorie pertinenti di materiali costituenti (CMC)



E' etichettato conformemente alle prescrizioni di etichettatura di cui all'**allegato III**



Viene valutata la conformità con procedure diverse a seconda della PFC e/o la CMC (**Allegato IV**)



Dichiarazione EU di conformità (**Allegato V**)



PFC 1. Concime

Concime organico

Concime organo-minerale

Concime inorganico

PFC 2. Correttivi calcici e/o
magnesiaci

PFC 3. Ammendante

PFC 4. Substrato di coltivazione

PFC 5. Inibitore

PFC 6. Biostimolante delle piante

PFC 7. Miscela fisica di prodotti
fertilizzanti

CMC 1: Sostanze e miscele a base di materiale grezzo

CMC 2: Piante, parti di piante o estratti di piante

CMC 3: Compost

CMC 4: Digestato di colture fresche

CMC 5: Digestato diverso da quello di colture fresche

CMC 6: Sottoprodotti dell'industria alimentare

CMC 7: Microrganismi

CMC 8: Polimeri nutrienti

CMC 9: Polimeri diversi dai polimeri nutrienti

CMC 10: Prodotti derivati ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009

CMC 11: Sottoprodotti ai sensi della direttiva 2008/98/CE

CMC 12: Precipitati di Sali di fosfato e loro derivati

CMC 13: Materiali di ossidazione termica e loro derivati

CMC 14: Materiali di pirolisi e gassificazione

CMC 15: Materiali di elevata purezza recuperati

Come sarà etichettato un fertilizzante dell' UE ?



Si stima che la lunghezza dell'etichetta sarà per certi prodotti raddoppiata – come adattarla agli attuali packaging (no QR Code)?

Proposta di differenziarla a seconda del ...

- Mercato degli **hobbisti**
- Mercato **professionale**
- Mercato **industriale** (B to B)

Principali novità, sarà **obbligatorio** dichiarare in etichetta ...

- le **istruzioni per l'uso previsto**
- informazione sulle **misure raccomandate per gestire i rischi** (uomo, animali, ambiente)
- un **elenco di tutti gli ingredienti** (> 5 % del peso secco del prodotto)

[Comunicazione della Commissione relativa all'aspetto dell'etichettatura dei prodotti fertilizzanti dell'UE di cui all'allegato III del regolamento \(UE\) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio](#)

CONCIME ORGANICO SOLIDO NPK Ca-Mg 4,5-5-1,5 (1,5-2)		
Tenore dichiarato di nutrienti in massa:		
4,5 %	Azoto (N) totale 4,0 % Azoto organico (N _{org}) di origine animale e vegetale, di cui il 2 % dal letame 0,5 % Azoto ammoniacale	
5,0 %	Anidride fosforica (P ₂ O ₅) totale	
1,5 %	Ossido di potassio (K ₂ O) totale	
1,5 %	Ossido di calcio (CaO) idrosolubile	
2,0 %	Ossido di magnesio (MgO) idrosolubile	
29 %	Carbonio organico (C _{org})	
75 %	Materia secca	
6,4	C _{org} /N _{org}	
Ingredienti farina di piume (CMC 10; prodotti derivati ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009), pannello di ricino (CMC 2; piante, parti di piante ed estratti di piante), farina di ossa (CMC 10), gusci di cacao (CMC 2)		
Istruzioni per l'uso		
Pianta bersaglio 1:	Dose — tempo di applicazione — frequenza	
Pianta bersaglio 2:	Dose — tempo di applicazione — frequenza	
Pianta bersaglio 3:	Dose — tempo di applicazione — frequenza	

Contattare la società o il distributore della società per raccomandazioni più specifiche. www.website.com		
Condizioni di magazzino raccomandate: Conservare in un luogo asciutto e areato.		
Informazioni sulla sicurezza e sull'ambiente Lavare le mani dopo l'uso. Non respirare le polveri. È vietata l'alimentazione di animali d'allevamento con piante erbacee, somministrate direttamente o assunte attraverso il pascolo, provenienti da terreni sui quali è stato applicato il prodotto, a meno che il pascolo o il taglio dell'erba abbiano luogo alla scadenza di un periodo di attesa di almeno 21 giorni. Pericoloso per gli animali in caso di ingestione — Tossico per cani e gatti		
Informazioni supplementari Può essere usato nell'agricoltura biologica conformemente all'attuale normativa europea. A basso tenore di cloro Materia organica: 51,7 %		
Peso netto: 25 kg.	PELLET	Data di produzione: 12.3.2019
		
Organismo notificato n.: XX XX XX XX		
IMPRESA S.A.S — Indirizzo. Tel: XX XX XX XX XX — Fax: XX XX XX XX XX E-mail — sito Internet.		
Numero di tipo, un numero di lotto oppure qualsiasi altro elemento che consente l'identificazione del prodotto		

- in blu: prescrizioni generali;
- in arancione: prescrizioni specifiche per ciascuna PFC;
- in nero: altre informazioni che devono figurare sull'etichetta;
- in verde: sostanze nutrienti indicate



Organismo notificato n.: XX XX XX XX (se del caso)

PFC 6 (B): BIOSTIMOLANTE NON MICROBICO DELLE PIANTE

Ingredienti: prodotti derivati ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009 (idrolizzato di proteine animali)

Sostanze e miscele di materiale vergine (Urea — Diammonio fosfato)

Istruzioni d'uso:

Colture	Dosi di applicazione (l/ha)	Metodo di applicazione	Fase di applicazione	Numero di applicazioni	Dichiarazioni
Fare riferimento alla terminologia specificata nelle norme armonizzate o in altre specifiche tecniche	da 2 a 4	Polverizzazione fogliare	Fase da 2-4 foglie	da 1 a 3	Fare riferimento alla terminologia specificata nelle norme armonizzate o in altre specifiche tecniche
	da 4 a 6	Polverizzazione fogliare	Dalla crescita vegetativa	da 1 a 4	
	da 5 a 10	Polverizzazione fogliare	Ricrescita della vegetazione	da 2 a 5	

Il prodotto è compatibile con molti prodotti fitosanitari. In caso di miscela, spetta all'utilizzatore testare la miscela prima dell'applicazione. Versare per ultimo nel serbatoio.

È vietata l'alimentazione di animali d'allevamento con piante erbacee, somministrate direttamente o assunte attraverso il pascolo, provenienti da terreni sui quali è stato applicato il prodotto, a meno che il pascolo o il taglio dell'erba abbiano luogo alla scadenza di un periodo di attesa di almeno 21 giorni.

Contattare la società o il distributore della società per raccomandazioni più specifiche. www.website.com

Condizioni di magazzino raccomandate:

Conservare in un luogo asciutto (si vedano i disegni).

Informazioni sulla sicurezza e sull'ambiente (1):

Lavare le mani dopo l'uso. Non respirare le polveri.



In caso di emergenza contattare: XX: tel. XX-XX-XX-XX, (24/24, 7/7)

Informazioni supplementari

A basso tenore di cloruro

Questo concime contiene urea, che può rilasciare ammoniaca e avere ripercussioni sulla qualità dell'aria. A seconda delle condizioni locali, devono essere adottate adeguate misure correttive.

Data di produzione: vedere sull'imballaggio

Data di scadenza: 3 anni dalla data di produzione

5 L LIQUIDO

Numero del tipo/numero del lotto
+ numero dell'organismo notificato (se del caso)

IMPRESA S.A.S — Indirizzo.
Tel: XX XX XX XX XX — Fax: XX XX XX XX XX

(1) È opportuno aggiungere pittogrammi CLP solo se il prodotto è disciplinato dal regolamento CLP

BIOSTIMOLANTE NON MICROBICO DELLE PIANTE - CONCIME ORGANICO SOLIDO NK 1-4

NK 1-4

Contenuto:

1 % azoto (N) totale

1 % azoto organico (Norg) di origine vegetale

4 % ossido di potassio (K₂O) totale

15 % carbonio organico (C_{org})

95 % materia secca

15 C_{org}/N_{tot}

1 kg/kg di biostimolante delle piante

Fiocchi

Istruzioni per l'uso: (si veda il punto 3 del documento di orientamento)

Il prodotto può essere usato per la coltura di ortaggi. Aiuta a mantenere la produzione della coltura in condizioni di stress termico e idrico. Anche il contenuto di materia organica e nutrienti agisce sulla nutrizione delle piante.

Fogliare: coltura di ortaggi: 50-100 g/100 L (ogni 7 giorni). Dichiarazione: tolleranza allo stress abiotico. La produzione della coltura è mantenuta in condizioni di stress termico e idrico.

Condizioni di magazzino: (si veda il punto 3 del documento di orientamento)

Conservare il prodotto nella confezione originale. Conservare a una temperatura compresa tra +5 °C e +25 °C.

Informazioni sulla sicurezza e sull'ambiente: (si veda il punto 3 del documento di orientamento)

Preferire il magazzino all'interno: — in un luogo asciutto e areato per proteggere i concimi dal sole e dall'umidità — su una superficie piana — su terreno pulito e asciutto o su palette di legno in buone condizioni

All'esterno: — conservare in grossi sacchi su palette di legno disposte su una superficie piana — scegliere un luogo ombreggiato — coprire i grandi sacchi con un telone (preferibilmente bianco in quanto trattiene meno calore) e stenderlo in modo da evitare l'accumulo di pozze di acqua.

Ingredienti:

Alghe marine¹

con ¹ piante, parti o estratti di piante

Informazioni supplementari:

Può essere utilizzato nell'agricoltura biologica conformemente all'attuale normativa europea.

5 kg NETTI

Data di produzione: vedere sull'imballaggio

Data di scadenza: 3 anni dalla data di produzione



+ numero/i dell'organismo notificato (se del caso)

SOCIETÀ — Indirizzo

da una parola come «e» o «con»

Contenuto di nutrienti come espresso per la miscela finale di prodotti fertilizzanti

Dichiarazione del contenuto come espresso per la miscela finale di prodotti fertilizzanti

Il biostimolante delle piante costituisce il 100 % della miscela finale di prodotti fertilizzanti

Istruzioni relative alla miscela finale di prodotti fertilizzanti

Raccomandazioni relative alla miscela finale di prodotti fertilizzanti

Elenco degli ingredienti in ordine decrescente. Tutti gli ingredienti superiori al 5 % presenti nel prodotto fertilizzante finale devono essere identificati (qui un singolo ingrediente con 2 funzioni, PFC 6 e PFC 1)

Data di produzione del prodotto fertilizzante finale

Data di scadenza del biostimolante

Il fabbricante è colui che prepara la miscela finale di prodotti fertilizzanti

Etichettatura digitale dei prodotti fertilizzanti dell' UE

Sostanze chimiche - semplificazione e digitalizzazione dei requisiti di etichettatura

Di' la tua > Iniziative pubblicate > Sostanze chimiche - semplificazione e digitalizzazione dei requisiti di etichettatura

In preparazione

Table di marcia

Periodo per l'invio di commenti
14 Luglio 2021 - 20 Settembre 2021

COMMENTI: CHIUSA

Consultazione pubblica

Durata della consultazione
24 Novembre 2021 - 17 Febbraio 2022

COMMENTI: CHIUSA

Adozione da parte della Commissione

Periodo per l'invio di commenti
03 Aprile 2023 - 29 Maggio 2023

COMMENTI: APERTA

Informazioni su questa iniziativa

Sommario

L'UE intende migliorare la comunicazione di informazioni essenziali sulle sostanze chimiche, riducendo così gli effetti negativi delle sostanze pericolose sulla salute e sull'ambiente.

Per contribuire al raggiungimento di questi obiettivi, l'iniziativa valuterà come semplificare e razionalizzare i requisiti di etichettatura per alcune categorie di sostanze e prodotti chimici, nonché come promuovere l'uso dell'etichettatura digitale.

L'iniziativa punta inoltre ad aumentare la redditività e la competitività globale dell'industria chimica dell'UE.

Argomento

Mercato unico

Tipo di atto

Proposta di regolamento

Problems

Problem 1: labels are difficult to read because of the extensive requirements under the FPR

Problem 2: labels are difficult to manage because of the extensive requirements under the FPR

Etichettatura digitale dei prodotti fertilizzanti dell' UE

EU FP with packaging to end-users

Packaging (+accompanying document)

a. Digital label + physical label for 'non-*' information

b. Physical label

EU FP with packaging to economic operators

Packaging (+accompanying document)

a. Digital label

b. Digital label + physical label

c. Physical label

EU FP without packaging

Accompanying document

a. Digital label

b. Digital label + leaflet

c. Leaflet

La valutazione della conformità

Products	Applicable procedures	Procedures' applicability limitations
Fertilising products as specified in PFC 1 to 4 composed solely of materials covered by one or more of the following CMCs: CMC 1 (except inhibitors as specified in CMC 1 point 4), CMC 4, CMC 6, CMC 7, CMC 8, CMC 11.	Internal production control (module A), EU-type examination (module B) followed by conformity to type based on internal production control (module C), or Quality assurance of the production process (module D1).	Except for ammonium nitrate fertilisers of high nitrogen content as specified in PFC 1 (C)(I)(a)(i-ii)(A)
Fertilising product blends as specified in PFC 7	Internal production control (module A), EU-type examination (module B) followed by conformity to type based on internal production control (module C), or Quality assurance of the production process (module D1).	Except for fertilising product blends containing 28% or more by mass of nitrogen (N) from a fertilising product as specified in PFC 1 (C)(I)(a)(i-ii)(A)
Ammonium nitrate fertilisers of high nitrogen content as specified in PFC 1 (C)(I)(a)(i-ii)(A)	Internal production control plus supervised product testing (module A1)	
Fertilising product blends as specified in PFC 7 containing 28% or more by mass of nitrogen (N) from a fertilising product as specified in PFC 1 (C)(I)(a)(i-ii)(A)	Internal production control plus supervised product testing (module A1)	

La valutazione della conformità

Products	Applicable procedures	Procedures' applicability limitations
Fertilising products as specified in PFC 1 to 4 containing materials covered by one or more of the following CMCs: CMC 2, CMC 9, CMC 10.	EU-type examination (module B) followed by conformity to type based on internal production control (module C), or	Except for a) ammonium nitrate fertilisers of high nitrogen content as specified in PFC 1 (C)(I)(a)(i-ii)(A) and b) fertilising products containing materials covered by CMC 3, CMC 5, CMC 12, CMC 13 or CMC 14
	Quality assurance of the production process (module D1)	Except for ammonium nitrate fertilisers of high nitrogen content as specified in PFC 1 (C)(I)(a)(i-ii)(A)
Inhibitors as specified in PFC 5 or Fertilising products containing inhibitors as specified in CMC 1, point 4	EU-type examination (module B) followed by conformity to type based on internal production control (module C), or	Except for a) ammonium nitrate fertilisers of high nitrogen content as specified in PFC 1 (C)(I)(a)(i-ii)(A) and b) fertilising products containing materials covered by CMC 3, CMC 5, CMC 12, CMC 13 or CMC 14
	Quality assurance of the production process (module D1)	Except ammonium nitrate fertilisers of high nitrogen content as specified in PFC 1 (C)(I)(a)(i-ii)(A)
Plant biostimulants as specified in PFC 6	EU-type examination (module B) followed by conformity to type based on internal production control (module C), or	Except products containing materials covered by CMC 3, CMC 5, CMC 12, CMC 13 or CMC 14
	Quality assurance of the production process (module D1)	

La valutazione della conformità

Products	Applicable procedures	Procedures' applicability limitations
Fertilising products as specified in PFCs 1 to 6 containing materials covered by at least one of the following CMCs: CMC 3, CMC 5, CMC 12, CMC 13, CMC 14.	Quality assurance of the production process (module D1)	Except ammonium nitrate fertilisers of high nitrogen content as specified in PFC 1 (C)(I)(a)(i-ii)(A)

[COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE La guida blu all'attuazione della normativa UE sui prodotti 2022](#)

La dichiarazione UE di conformità

1. Prodotto fertilizzante dell'UE (numero del prodotto, del lotto o del tipo):
2. Nome e indirizzo del fabbricante e, ove applicabile, del suo rappresentante autorizzato:
3. La presente dichiarazione UE di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante.
4. Oggetto della dichiarazione (identificazione del prodotto fertilizzante dell'UE che ne consenta la tracciabilità; può, se richiesto per l'identificazione del prodotto fertilizzante dell'UE, includere un'immagine):
5. L'oggetto della dichiarazione di cui sopra è conforme al:
 - Regolamento (UE) 2019/1009 ⁽²⁾;
 - se del caso, altre normative di armonizzazione dell'Unione:
6. Riferimenti alle pertinenti norme armonizzate o alle specifiche comuni utilizzate oppure alle altre specifiche tecniche in relazione alle quali è dichiarata la conformità:
7. Ove applicabile, l'organismo notificato ... (denominazione, numero) ... ha svolto... (descrizione dell'intervento) e ha rilasciato il certificato o l'approvazione... (numero):
8. Ove applicabile, si allegano alla presente dichiarazione UE di conformità le dichiarazioni UE di conformità per i prodotti fertilizzanti dell'UE costituenti della miscela fisica di prodotti fertilizzanti.
9. Informazioni supplementari:
Firmato a nome e per conto di:
(luogo e data del rilascio): (nome e cognome, funzione) (firma):

L'implementazione del Regolamento (UE) 2019/1009

2020
2024



gennaio 2020 - luglio 2024

FASE DI IMPLEMENTAZIONE

2020

- Richiesta di standardizzazione
- Prima valutazione dei sottoprodotti di origine animale (ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009)
- Valutazione della conformità
- Linee guida etichettatura

2022

- Adozione delle specifiche tecniche dal CEN
- Sorveglianza del mercato
- Criteri per i sottoprodotti (ai sensi della direttiva 2008/98/CE)

2024


- Adozione delle norme armonizzate dal CEN e pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'UE
- Criteri di biodegradabilità dei fertilizzanti a rilascio controllato (CRF)



16 luglio 2022

Applicazione del Regolamento (UE) 2019/1009

Abrogazione del Regolamento (CE) 2003/2003



Un biostimolante ...

Un biostimolante delle piante è un prodotto fertilizzante dell'UE con la funzione di stimolare i processi nutrizionali delle piante indipendentemente dal tenore di nutrienti del prodotto, con l'unico obiettivo di migliorare una o più delle seguenti caratteristiche delle piante o della loro rizosfera:

- a) efficienza dell'uso dei nutrienti;
- b) tolleranza allo stress abiotico;
- c) caratteristiche qualitative; o
- d) disponibilità di nutrienti contenuti nel suolo o nella rizosfera.

Il biostimolante delle piante deve produrre gli effetti dichiarati sull'etichetta per le piante ivi specificate.





LA DEFINIZIONE DI BIOSTIMOLANTE SI BASA SULL'EFFETTO, CHE DEVE ESSERE DIMOSTRATO E DICHIARATO IN ETICHETTA

Come dimostrare il «claim» di un biostimolante?



EUROPEAN COMMITTEE
FOR STANDARDIZATION

 POLICY AND PRACTICE REVIEWS
published: 16 April 2019
doi: 10.3389/fpls.2019.00494



General Principles to Justify Plant Biostimulant Claims

Manuele Ricci¹, Lorraine Tilbury², Bruno Daridon³ and Kristen Sukalac^{2*}

¹Independent Researcher, Perugia, Italy, ²European Biostimulants Industry Council, Prospero & Partners, Antwerp, Belgium, ³Olmix Group, Bréhan, France

The forthcoming European Union (EU) Fertilizing Products Regulation¹ proposes a claim-based definition of plant biostimulants, stipulating that “plant biostimulant” means a product stimulating plant nutrition processes independently of the product’s nutrient content, with the aim of improving one or more of the following characteristics of the plant: nutrient use efficiency, tolerance to abiotic stress, crop quality traits or availability of confined nutrients in the soil and rhizosphere. The future regulation also specifies that a plant biostimulant “shall have the effects that are claimed on the label for the plants specified thereon.” This creates an onus for manufacturers to demonstrate to regulators and customers that product claims are justified. Consequently, the justification of the agronomic claim of a given plant biostimulant will be an important element to allow it to be placed on the EU market once this new European regulation is applied. In this article, members of the European Biostimulant Industry Council (EBIC) propose some general guiding principles to follow when justifying plant biostimulant claims, that are outlined in this article. These principles are expected to be incorporated into harmonized European standards that are being developed by the European Committee for Standardization (CEN) to support the implementation of the regulation.

Keywords: plant nutrition, plant biostimulant, agronomic claim, nutrient efficiency, abiotic stress, crop quality, yield, trial design

OPEN ACCESS

Edited by:
Giuseppe Colea,
Università degli Studi della Tuscia, Italy

Reviewed by:
Fabrizio Colasmo,
Ngalab, Spain

TECHNICAL SPECIFICATION
SPÉCIFICATION TECHNIQUE
TECHNISCHE SPEZIFIKATION

FINAL DRAFT
FprCEN/TS 17700-1

September 2021

ICS 65.080

English Version

Plant biostimulants - Claims - Part 1: General principles

Come dimostrare il «claim» di un biostimolante?

TECHNICAL SPECIFICATION
SPÉCIFICATION TECHNIQUE
TECHNISCHE SPEZIFIKATION

FINAL DRAFT
FprCEN/TS 17700-2

September 2021

ICS 65.080

English Version

Plant biostimulants - Claims - Part 2: Nutrient use efficiency resulting from the use of a plant biostimulant

TECHNICAL SPECIFICATION
SPÉCIFICATION TECHNIQUE
TECHNISCHE SPEZIFIKATION

FINAL DRAFT
FprCEN/TS 17700-4

September 2021

ICS 65.080

English Version

Plant biostimulants - Claims - Part 4: Determination of quality traits resulting from the use of a plant biostimulant

TECHNICAL SPECIFICATION
SPÉCIFICATION TECHNIQUE
TECHNISCHE SPEZIFIKATION

FINAL DRAFT
FprCEN/TS 17700-5

September 2021

ICS 65.080

English Version

Plant biostimulants - Claims - Part 5: Determination of availability of confined nutrients in the soil or rhizosphere



TECHNICAL SPECIFICATION
SPÉCIFICATION TECHNIQUE
TECHNISCHE SPEZIFIKATION

FINAL DRAFT
FprCEN/TS 17700-3

September 2021

ICS 65.080

English Version

Plant biostimulants - Claims - Part 3: Tolerance to abiotic stress resulting from the use of a plant biostimulant


Come distinguere un biostimolante da un fitofarmaco?



POSITION PAPER: Multiple-use components in plant biostimulants

The FPR defines **plant biostimulants** as products that stimulate plant nutrition processes independently of their nutrient content by improving one or more of the following characteristics of the plant or plant rhizosphere: nutrient use efficiency; tolerance to abiotic stress; quality traits and/or the availability of confined nutrients in the soil or rhizosphere. **To place a plant biostimulant product on the market**, the FPR notes that the producer should **demonstrate that the product fulfils each of the plant biostimulant functions that are claimed on the label**. Harmonised standards on how to justify biostimulant claims [technical specifications (TS) 17700-1, 17700-2, 17700-3, 17700-4, 17700-5] are currently being developed in collaboration with the European Committee for Standardization (CEN), to prove compliance with the requirements of the FPR.

https://biostimulants.eu/wp-content/uploads/2021/11/20211104-EBIC-MultipleUse-Position-v11_final.pdf



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1768 DELLA COMMISSIONE del 23 giugno 2021 (che modifica il Regolamento (UE) 2019/1009

2) è inserito il seguente punto 5 bis:

«5 bis. Un prodotto fertilizzante dell'UE può contenere una sostanza attiva ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009 solo se tale prodotto fertilizzante dell'UE non ha una funzione fitosanitaria ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, di tale regolamento.»;



**L' AGRICOLTURA
BIOLOGICA ALLA LUCE
DEL MUTATO QUADRO
NORMATIVO EUROPEO**

IL NUOVO REGOLAMENTO BIO

*Il Nuovo Regolamento Bio (UE) 2018/848
Norme di Produzione*

- ✓ Approvato il 30 maggio 2018
- **Entrato in vigore il 1° gennaio 2022**
- È il 3° Regolamento sul bio a 30 anni dal primo (Reg. (CE) 2092/91)

**Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165
della Commissione del 15 luglio 2021**



**Autorizza l'utilizzo di taluni
prodotti e sostanze nella
produzione biologica e stabilisce
i relativi elenchi**

Reg. (UE) 2018/848 e Reg. (UE) 2021/1165: cosa cambia per i fertilizzanti?

Anche le nuove normative comunitarie sul biologico:

- non sono specifiche per i prodotti fertilizzanti,
- tuttavia, definiscono quali prodotti fertilizzanti sono utilizzabili in biologico e ne regolamentano l'utilizzo, in quanto mezzi che possono essere previsti nella produzione vegetale,
- **questi prodotti sono utilizzabili in quanto l'uso corrispondente è autorizzato nella normativa nazionale**

Nella normativa nazionale (D.Lgs. 29 aprile 2010, n. 75):

- vi sono le denominazioni del tipo consentite in agricoltura biologica ([Allegato 13](#)), con gli eventuali requisiti aggiuntivi o limitazioni previsti dalle normative comunitarie
- vi sono gli obblighi di etichettatura e di registrazione per i prodotti consentiti in agricoltura biologica

I PRODOTTI FERTILIZZANTI BIO

Per essere utilizzato in agricoltura biologica in Italia, un prodotto fertilizzante

➤ **NON** deve essere certificato bio

Deve invece

➤ essere riconducibile ad **una denominazione presente nell'allegato 13**

➤ Presentare nell'etichetta l'elenco delle materie prime utilizzate, gli eventuali requisiti aggiuntivi previsti per il biologico e la dicitura «CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA»

➤ essere **iscritto nel registro dei fertilizzanti consentiti in agricoltura biologica** del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Allegato 13

(previsto dall'articolo 8, comma 1)

TABELLA 1

ELENCO DEI FERTILIZZANTI IDONEI ALL'USO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

PRODOTTI AD AZIONE SPECIFICA
(con riferimento all'Allegato 6 del presente decreto)


Prodotti ad azione su pianta – Biostimolanti (con riferimento al capitolo 4.1. dell'Allegato 6 del presente decreto)

	Denominazione del tipo ai sensi del presente decreto	denominazione del prodotto ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008	Requisiti aggiuntivi per l'ammissibilità in agricoltura biologica ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008 e della normativa nazionale	Condizioni per l'uso imposte dal Reg. (CE) n. 889/2008
1	2	3	4	5
1.	Idrolizzato proteico di erba medica	Prodotti e sottoprodotti di origine vegetale per la fertilizzazione		
2.	Epitelio animale idrolizzato (solido o fluido)	Pellami	Concentrazione massima in mg/kg di sostanza secca di cromo (VI) = 0	
3.	Estratto liquido di erba medica, alghe e melasso	Prodotti e sottoprodotti di origine vegetale per la fertilizzazione Alghe e prodotti a base di alghe Borlande ed estratti di borlande	Se ottenuti direttamente mediante: i) processi fisici comprendenti disidratazione, congelamento e macinazione ii) estrazione con acqua o soluzione acida e/o alcalina iii) fermentazione Escluse le borlande estratte con sali ammoniacali	

ALLEGATO II**Concimi, ammendanti e nutrienti autorizzati di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2018/848**

Nome Prodotti composti o contenenti unicamente le sostanze di seguito elencate	Descrizione, condizioni e limiti specifici
Alghe e prodotti a base di alghe	se ottenuti direttamente mediante: i) processi fisici comprendenti disidratazione, congelamento e macinazione, ii) estrazione con acqua o soluzione acquosa acida e/o alcalina, iii) fermentazione solo biologiche o da raccolta sostenibile conformemente all'allegato II, parte III, punto 2.4, del regolamento (UE) 2018/848

IL FUTURO DELL' AGRICOLTURA BIOLOGICA IN EUROPA



Fonte: Commissione Europea

Le priorità della Commissione Europea per il periodo 2019-2024



Le 6 priorità della Commissione per il 2019-2024



Un Green Deal europeo

Costruire una nuova strategia di crescita per trasformare l'Unione europea in un'economia moderna neutra in termini di emissioni di carbonio, efficiente sotto il profilo delle risorse, sostenibile e competitiva.



Un'Europa pronta per l'era digitale

Rafforzare la sovranità digitale, con una chiara attenzione ai dati, alle tecnologie e alle infrastrutture per una trasformazione digitale che sia al servizio di tutti gli europei.



Un'economia al servizio delle persone

Creare un ambiente più favorevole agli investimenti e sostenere una crescita che crei posti di lavoro di qualità, in particolare a favore dei giovani e delle piccole imprese.



Un'Europa più forte nel mondo

Promuovere il multilateralismo e l'ordine mondiale basato sulle regole, attraverso un approccio coordinato all'azione esterna e una voce europea unita nel mondo.



Promuovere il nostro stile di vita europeo

Garantire un'Unione europea sociale ed economica improntata all'uguaglianza, alla tolleranza e all'equità per tutti i cittadini e fondata sullo Stato di diritto.



Un nuovo slancio per la democrazia europea

Rafforzare il ruolo dei cittadini europei nel processo decisionale e nella definizione delle priorità dell'UE, proteggendo nel contempo la nostra democrazia da interferenze esterne.

Ogni cinque anni, all'inizio di ogni nuovo mandato della Commissione europea, il/la Presidente definisce i settori prioritari su cui la Commissione intende concentrarsi.

A seguito dei risultati delle elezioni europee del 2019 e del mandato ricevuto dal Consiglio europeo e dal Parlamento europeo, la Commissione von der Leyen ha proposto una serie di obiettivi ambiziosi per il futuro dell'Europa:

- conseguire la neutralità climatica entro il 2050;
- fare degli anni '20 il "decennio digitale europeo";
- rafforzare l'Europa nel mondo con un approccio più geopolitico.

A dicembre 2019 la Commissione europea ha pubblicato una *Comunicazione* dal titolo:

Il Green Deal europeo

“ Il Green Deal Europeo definisce le modalità per rendere l' Europa il primo continente a impatto climatico zero entro il 2050 ”

Al fine di accelerare e facilitare la transizione, la Commissione formulerà una **proposta legislativa** per un quadro per un sistema alimentare sostenibile **entro la fine del 2023**



A Farm to Fork Strategy

Il Green Deal europeo e l'impatto sui prodotti biostimolanti

“ A Farm to Fork Strategy for a fair, healthy and environmentally-friendly food system”

Il 20 Maggio 2020 la Commissione Europea ha pubblicato una *Comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni* dal titolo:

Una strategia “ Dal produttore al consumatore ” per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell’ ambiente

Questa comunicazione rappresenta **la base per tutte le politiche agricole future**

Economia Circolare

“ La bioeconomia circolare presenta ancora un potenziale largamente non sfruttato per gli agricoltori ”

Marzo 2020:

Nuovo piano d'azione per l'economia circolare. Per un'Europa più pulita e più competitiva

Pesticidi chimici

“ La Commissione intraprenderà azioni ulteriori per ridurre, entro il 2030, l'uso e il rischio complessivi dei pesticidi chimici del 50 % e l'uso dei pesticidi più pericolosi del 50 %.”

La Commissione rafforzerà le disposizioni in materia di **difesa integrata** e agevolerà l'immissione sul mercato di pesticidi contenenti sostanze attive biologiche (**biopesticidi**)

Fertilizzanti

“ La Commissione interverrà per ridurre le perdite di nutrienti di almeno il 50% garantendo che non si verifichi un deterioramento della fertilità del suolo ”

Tale obiettivo sarà conseguito mediante:

- Applicazione di una **fertilizzazione bilanciata**
- Gestione sostenibile dei nutrienti e migliore gestione di azoto e fosforo in tutto il loro ciclo di vita
- Elaborazione, in collaborazione con gli Stati membri, di un **piano d'azione per la gestione integrata dei nutrienti**
- La Commissione collaborerà inoltre con gli SM al fine di estendere l'applicazione di pratiche agricole sostenibili come la **trasformazione dei rifiuti organici in fertilizzanti rinnovabili**

Agricoltura Biologica

“ L'obiettivo di almeno il 25 % della superficie agricola dell'UE investita ad agricoltura biologica entro il 2030 ”

A marzo 2021 la Commissione ha presentato un **PIANO D'AZIONE PER LO SVILUPPO DELLA PRODUZIONE BIOLOGICA**

I biostimolanti possono essere uno degli strumenti chiave per il raggiungimento degli obiettivi

- Migliorando l'efficienza degli input tradizionali, la NUE e la disponibilità dei nutrienti

Aiutano a ridurre la perdita di nutrienti

Molti biostimolanti sono prodotti a partire da materie prime rinnovabili


- Estratti di piante, macro e micro alghe
- Scarti di materiali vegetali
- Microrganismi

- Alcuni biostimolanti sono prodotti grazie alla rivalorizzazione di sottoprodotti di origine animale

Aiutano a ridurre il flusso di rifiuti (economia circolare)

Plant nutrition & soil fertility: Key to delivering Europe's Green Deal objectives

The roles of different plant nutrition and soil fertility products



Download the joint EBIC-ECOFI-Fertilizers Europe brochure

The different plant nutrition and soil fertility solutions grouped under the heading “fertilizing product” in [Regulation \(EU\) 2019/1009](#) play different and complementary roles in helping farmers produce plentiful, high-quality crops while helping the EU move towards more sustainable agriculture.

EBIC, ECOFI and Fertilizers Europe have joined forces to promote integrated plant nutrition and soil fertility. The combined use of mineral fertilizers, organic fertilizers, and plant biostimulants as part of an integrated plant nutrition approach delivers growth and sustainability benefits which are more than the sum of their parts to farmers and society.


This [factsheet](#) explains this importance of combining a full range of fertilizing products to ensure an optimum impact on plant yield and quality and minimal environmental impact, in line with Europe's Green Deal.

For more information, contact jessica@prospero.ag.




<https://biostimulants.eu/highlights/plant-nutrition-soil-fertility-key-to-delivering-europes-green-deal-objectives/>

Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030



La nuova Politica Agricola Comune: 2023-2027

I 9 obiettivi chiave della nuova PAC



Piano strategico nazionale

Risoluzione del parlamento europeo del 28 aprile 2021 sulla protezione del suolo

35. Incoraggia la Commissione e gli Stati membri **a contribuire efficacemente alla riduzione dell'uso eccessivo di fertilizzanti sintetici, in particolare di azoto**, diminuendo le soglie fissate dalla direttiva nitrati; invita la Commissione a basarsi sulla risoluzione del programma ambientale delle Nazioni Unite sulla gestione sostenibile dell'azoto e sull'obiettivo della dichiarazione di Colombo di dimezzare i rifiuti da azoto provenienti da qualsiasi fonte entro il 2030; **invita la Commissione e gli Stati membri a garantire una gestione sostenibile dei nutrienti, altresì migliorando l'efficienza d'impiego dell'azoto**, l'estensificazione dell'allevamento in zone definite, le attività di agricoltura mista che integrino sistemi per bestiame e colture, l'uso efficiente del letame e un maggiore utilizzo, a rotazione, di colture azotofissatrici come i legumi in tutta la legislazione pertinente; invita la Commissione a prestare maggiore attenzione alle emissioni di protossido di azoto nella stima complessiva dei gas a effetto serra e a approfondire maggiori sforzi per affrontare il tema dell'eccesso di azoto come un problema per il clima, per l'ambiente naturale e per la salute, nonché a offrire incentivi per una migliore gestione dell'azoto nelle aziende agricole;

EU Soil Strategy for 2030

1. Visione e obiettivi per raggiungere una **buona salute dei suoli entro il 2050**
2. **Suolo come soluzione chiave** per le grandi sfide globali
3. **Prevenzione** sulla degradazione dei suoli e loro **ripristino**
4. Aumento della **R&D** per una migliore conoscenza suoi suoli
5. Adozione **misure ad hoc** per ottenere una transizione verso suoli sani



Fonte: Commissione Europea

2023: Valutazione di impatto → **Proposte legislative dedicate alla salute dei suoli**

Call for evidence for an impact assessment

- Valutazione di impatto che ha l'obiettivo di esaminare le possibili disposizioni della **normativa sulla salute del suolo**, le opzioni strategiche e gli impatti associati (ambientale, economico, sociale, diritti fondamentali e obiettivi di sviluppo sostenibile)
- Invito a presentare contributi e consultazione pubblica tramite portale [Have your say](#): offre la possibilità di fornire un contributo a tutti i portatori di interessi
- Tra gli obiettivi da perseguire viene ripreso il seguente:
 - **Misure che possono contribuire a ridurre la perdita di nutrienti di almeno il 50% senza deterioramento della fertilità dei suoli (e conseguente riduzione di almeno il 20% dell'uso dei fertilizzanti)**



Garantire la disponibilità e l'accessibilità economica dei concimi

Comunicazione della Commissione europea del 9/11/2022

Garantire la disponibilità e l'accessibilità economica dei concimi

- Comunicazione e allegati: [Ensuring availability and affordability of fertilisers](#)
- [Q&A on the Communication on ensuring availability and affordability of fertilisers](#)
- [Factsheet](#)

«I concimi svolgono un ruolo fondamentale per la sicurezza alimentare»

- La Commissione europea invita gli Stati membri ad adottare una serie di misure a sostegno dell'industria dei fertilizzanti, a partire dalla pubblicazione di norme che **garantiscono al comparto produttivo l'accesso al gas naturale**(in caso di razionamento del gas), fino alla messa a disposizione di specifici aiuti di Stato che verranno approvvigionati dai fondi UE;
- La Commissione presterà particolare attenzione ai Piani Strategici Nazionali della PAC e collaborerà con gli Stati membri per assicurarsi che tali Piani incentivino gli agricoltori a fare un **uso efficiente e razionale dei fertilizzanti attraverso, ad esempio, la messa a punto di specifici piani di gestione dei nutrienti, l'adozione dell'agricoltura di precisione, la promozione della concimazione organica** (tra cui quelli a base di sottoprodotti di origine animale), ecc...;
- Nel 2023 la Commissione adotterà un piano d'azione per **la gestione integrata dei nutrienti (c.d. INMAP – Integrated Nutrient Management Action Plan)** al fine di promuovere un uso più efficiente dei fertilizzanti, tenendo conto di quanto già adottato dagli Stati membri e dai loro relativi piani nazionali finalizzati a raggiungere l'obiettivo “*zero pollution*”;

«I concimi svolgono un ruolo fondamentale per la sicurezza alimentare»

- Per una maggiore autonomia europea e, di conseguenza, per ridurre la dipendenza dal gas, la Commissione promuoverà anche le seguenti misure:
 - **favorire l'accesso ai fertilizzanti organici e ai nutrienti provenienti dal recupero dei rifiuti** (il Regolamento europeo dei fertilizzanti sarà il principale framework normativo);
 - **supportare la produzione della c.d. green ammonia** e assicurare la messa a punto di norme che ne regolamentino la produzione;
 - **ridurre la dipendenza delle importazioni della Russia** e supportare una diversificazione approvvigionamenti;
 - lanciare una **nuova strategia di “resilienza in agricoltura”**.
- La Commissione ha individuato l'Egitto come fornitore alternativo dei fertilizzanti. Vi è, dunque, la realistica prospettiva che l'Egitto diventi il principale fornitore dei fertilizzanti per l'UE in sostituzione della Russia. Stati Uniti, Oman, Turkmenistan e Qatar sono stati, inoltre, identificati come ulteriori fonti alternative di fertilizzanti azotati.

Fonte: Assofertilizzanti

Disponibilità di fertilizzanti - Risoluzione del Parlamento europeo

- Il 16 febbraio 2023 il Parlamento europeo ha adottato una Risoluzione non legislativa sulla disponibilità di fertilizzanti nell'Unione Europea.

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2023-0059_IT.pdf

- Il documento costituisce la posizione degli eurodeputati in merito alla Comunicazione "Garantire la disponibilità e l'accessibilità economica dei concimi" della Commissione europea, pubblicata a novembre 2022, per far fronte alla crisi energetica che ha colpito il comparto.

- Nel testo, il Parlamento chiede alla Commissione di mettere a punto una strategia a lungo termine dell'UE sui fertilizzanti e di presentare entro giugno 2023 una strategia sostenibile a lungo termine dell'UE per i nutrienti del suolo.

- Come misure a lungo i deputati raccomandano di accelerare il processo di decarbonizzazione e di utilizzare nutrienti non fossili e riciclati per produrre fertilizzanti.

Fonte: Assofertilizzanti

EBIC Webinar: “ Crop nutrition and food security: how plant biostimulants optimise fertiliser use and enhance productivity ”

FINAL AGENDA

Welcome and introduction (Marco Rosso, Co-Chair of EBIC Engagement Steering Group)



Keynote to set the scene of the current food challenges in the EU and across the world (Oliver Sitar, Head of Unit AGRI.DDG2.E.1. - Governance of the agri-food markets)

Bridging the gap between profitable farming and food production – Didier Delmotte, Belgian farmer

Tight food supplies, climate variability, and fertiliser shortages: how plant biostimulants can help – Miguel Rodriguez-Villa Forster (Co-Leader of EBIC Farm-to-Fork PT, VP AlgaEnergy)

Panel discussion – navigating the turbulence in our food system with the help of plant biostimulants moderated by Marco Rosso from EBIC, with Q&A from audience (in the chat)

- Oliver Sitar, DG AGRI, European Commission
- Dominique Dejonckheere, Senior Policy Advisor, COPA-COGECA
- Egle Baecke, Director for Food Quality and Security, Freshfel
- Miguel Rodriguez-Villa Forster, Co-leader of EBIC Farm-to-Fork Project Team, VP AlgaEnergy



[Link al webinar](#)



What is a plant nutrient?

“We believe that a modern definition of what is a ‘plant nutrient’ - grounded in science and relevant in practice – is the foundation for a holistic crop nutrition contribution to food system transformation and sustainable development.”

Plant Soil
https://doi.org/10.1007/s11104-021-05171-w

SPECIAL ISSUE S97 - 30 YEARS



What is a plant nutrient? Changing definitions to advance science and innovation in plant nutrition

Patrick H. Brown · Fang-Jie Zhao ·
Achim Dobermann

Received: 9 July 2021 / Accepted: 27 September 2021
© The Author(s) 2021

Abstract Current definitions of essential or beneficial elements for plant growth rely on narrowly defined criteria that do not fully represent a new vision for plant nutrition and compromise fertilizer regulation and practice. A new definition of what is a plant nutrient that is founded in science and relevant in practice has the potential to revitalize innovation and discovery. A proposed new definition might read: *A mineral plant nutrient is an element which is needed for plant growth and development or for the quality attributes of the harvested product, of a given plant species, grown in its natural or cultivated environment.* It includes elements currently identified as essential, elements for which a clear plant metabolic function has been identified, as well as elements that have demonstrated clear benefits to plant productivity, crop quality, resource use efficiency, stress

tolerance or pest and disease resistance. We propose an open scientific debate to refine and implement this updated definition of plant nutrients. Other outcomes of this debate could be a more precise definition of the experimental evidence required to classify an element as a plant nutrient, and an independent scientific body to regularly review the list of essential and beneficial nutrients. The debate could also attempt to refine the definition of plant nutrients to better align with nutrients deemed essential for animal and human nutrition, thus following a more holistic ‘one nutrition’ concept.

Keywords Plant nutrients · Definition · Essential elements · Beneficial elements

A new paradigm for plant nutrition

[Link articolo](#)

Link utili

- ❖ [Decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti](#)
- ❖ [Registro italiano dei fertilizzanti e dei fabbricanti](#)
- ❖ [Regolamento \(UE\) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE](#)
- ❖ [CEN TC/455 Plant Biostimulants and Agricultural Micro-organisms](#)
- ❖ [The European Biostimulants Industry Council \(EBIC\)](#)
- ❖ [Regolamento \(UE\) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici](#)
- ❖ [Green Deal europeo](#)
- ❖ [Farm to Fork Strategy](#)
- ❖ [Nuovo Piano d'azione per l'economia circolare](#)
- ❖ [Strategia sulla biodiversità per il 2030](#)
- ❖ [La nuova Politica Agricola Comune: 2023-2027](#)
- ❖ [EU Soil Strategy for 2030](#)
- ❖ [Ensuring availability and affordability of fertilisers](#)



Per la stesura di questa presentazione, si ringrazia la Dott.ssa Elena Marullo per il suo contributo